

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 5

Gli utenti hanno diritto di conoscere l' organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.

Tutti gli operatori dell' Unità sanitaria locale devono essere identificabili attraverso targhetta che riporti nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.

Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui comprensibili. A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse è tenuto a fornire ogni utile informazione agli utenti.

Qualora il sanitario ravvisi l' inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo in orario noto e prestabilito.